



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAIARINE (TV)
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC84900L - Codice Fiscale 82003470265

PROTOCOLLO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

Indice

1. Premessa	2
2. Normativa	3
3. Definizione di bullismo e di cyberbullismo	4
4. Responsabilità giuridica dei soggetti coinvolti	8
5. Prevenzione	13
6. Protocollo di intervento:	14
- Fase 1. Prima segnalazione	
- Fase 2. Valutazione approfondita del caso	
- Fase 3. Gestione del caso	
- Fase 4. Monitoraggio	
7. Misure correttive e sanzioni	22
8. Allegati al Protocollo:	
- 1. Scheda di prima segnalazione	
- 2. Indicazioni per i colloqui	
- 3. Scheda di approfondimento del caso	
- 4. Reati e responsabilità giuridiche	
- 5. Netiquette	

1. PREMESSA

Il presente documento vuole essere per il nostro Istituto Comprensivo uno strumento che consenta un'azione consapevole, condivisa, articolata ed efficace di prevenzione e di gestione rispetto a situazioni di bullismo e di cyberbullismo.

L'adozione del *Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo* costituisce una tappa significativa nell'attuazione delle indicazioni ministeriali presenti nelle *Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* del 2015, e nei seguenti aggiornamenti, nonché nella Legge 71 del 2017.

In un contesto sociale così articolato e complesso come quello in cui viviamo, caratterizzato dall'evolversi delle nuove tecnologie, dall'espansione della comunicazione elettronica e online e dalla sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, la scuola riveste un ruolo formativo fondamentale in quanto istituzione preposta al conseguimento delle finalità educative e del benessere degli alunni. Pertanto la scuola ha il compito di realizzare interventi mirati per prevenire e rimuovere le cause e le situazioni di disagio, e di programmare *specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate.*¹

Con il presente *Protocollo* il nostro Istituto ribadisce l'impegno a costruire una cultura del rispetto, dell'accoglienza e della promozione umana, impegnandosi a prevenire e a contrastare ogni atto di sopruso e di violazione della libertà altrui afferenti ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare il documento si articola nei seguenti ambiti programmatici:

1. **Informazione:** aggiornamento sulla normativa, precisazioni sui ruoli e sulle responsabilità del personale scolastico, informazioni per la decodifica del fenomeno di bullismo e di cyberbullismo.
2. **Prevenzione:** definizione delle diverse tipologie di prevenzione e delle modalità di programmazione e di coordinamento delle azioni preventive, in sintonia con quanto già previsto nel PTOF.
3. **Segnalazione e gestione del caso:** descrizione delle fasi di segnalazione e di gestione degli eventuali casi problematici, con modulistica allegata.

Si auspica che il *Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo* possa costituire un supporto effettivo per tutti i membri della nostra comunità scolastica, operando nella prospettiva comune e irrinunciabile di promuovere l'educazione integrale della persona esercitando i valori della solidarietà, della cooperazione, della democrazia, del rispetto e dell'aiuto reciproco.

¹ *Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo* del 2015.

2. NORMATIVA

DPR 249/1998 e DPR 235/2007 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Direttiva Ministeriale n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità.

Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Linee guida MIUR del 13 aprile 2015 - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.

Legge 107/2015

Legge n. 71 del 29 maggio 2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Linee guida MIUR del 27 ottobre 2017 (aggiornamento) - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo

Legge n. 92 del 20 agosto 2019 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Linee guida MIUR del 18 febbraio 2021 (aggiornamento) - Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo.

Regolamento di disciplina per gli studenti - Scuola Secondaria di I grado di Gaiarine

Patto educativo di corresponsabilità della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'IC di Gaiarine con integrazione relativamente alle norme di emergenza sanitaria e alla DAD (2020).

3. DEFINIZIONE DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

3.1 COS'È IL BULLISMO?

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica.

È dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- **intenzionalità** delle prepotenze che spesso avvengono in un contesto di gruppo
- **prepotenze continuative e persistenti nel tempo**
- **danneggiamento** della vittima in modo diretto (verbale, fisico) o indiretto (psicologico: esclusione o diffamazione)
- **coinvolgimento sempre degli stessi soggetti**, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (bulli) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (vittime)
- **forte squilibrio di forze** tra chi mette in atto prepotenze e chi le subisce.
La vittima non è nelle condizioni di difendersi da sola
- **presenza anche di spettatori** e di **aiutanti** del bullo e della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l'atteggiamento del bullo o della vittima.

3.2 COS'È IL CYBERBULLISMO?

Cyberbullismo (ossia "bullismo" virtuale/online) è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite la rete telematica.

Il cyberbullismo comprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Legge n. 71 del 29 maggio 2017, Art. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3.3 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

- **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti. Il flaming può svolgersi all’interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all’interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli meno esperti. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano soggetti a tali comportamenti.
- **Harassment:** molestie, ossia parole, azioni o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. (Pisano, Saturno, 2008).
- **Cyberstalking:** comportamenti persistenti che, attraverso la rete, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.
- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi alla vittima.
- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore si crei un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offese. Può anche accadere che il soggetto intruso invii dei messaggi ad una persona (ricevente) utilizzando il *nome utente* e la *password* della propria vittima. In casi più estremi, il cyberbullo va a modificare direttamente la *password* della vittima chiudendogli così l’accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la *password*, l’ex utente, non potrà più intervenire, quindi non disporrà più dell’accesso al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
- **Tricky Outing:** l’intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima. Infatti il cyberbullo, tramite questa strategia, entra in contatto con la presunta vittima instaurando con essa un rapporto di fiducia; una volta ottenute informazioni private e intime, il soggetto malintenzionato va a diffonderle in rete tramite sms, i social, ecc.

- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password), un altro utente. L'esclusione dal gruppo virtuale è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità della vittima tra il gruppo dei pari. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare".
- **Happy slapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" (Petrone, Troiano, 2008). Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi (Pisano, Saturno, 2008).
- **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

3.4 DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO²

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

² Fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>

4. RESPONSABILITA' GIURIDICA DEI SOGGETTI COINVOLTI

4.1 Responsabilità: cosa dice la normativa?

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) colpa del bullo minore;
- b) colpa in vigilando ed in educando dei genitori;
- c) colpa in vigilando ed in educando della scuola.

a) Colpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonizione da parte del questore (Art.612 del Cod. Penale).

b) Colpa in vigilando ed in educando dei genitori:

Si applica l'articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (colpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Colpa in vigilando e in educando della scuola:

L'Art. 28 della Costituzione Italiana recita: *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto dal Codice Civile all'Art. 2048, c. 2, il quale stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

4.2 Ruolo e responsabilità degli organi e del personale scolastico, della famiglia e degli studenti relativamente al bullismo e al cyberbullismo³

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di <i>peer education</i> .
Organizza e coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">- nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale (Netiquette...). Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per un supporto alla stesura dell' <i>ePolicy</i> (documento programmatico autoprodotta dall'istituzione scolastica sull'educazione digitale).

Il Consiglio di istituto
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.

³ Linee di orientamento 2021

Il Collegio dei docenti

All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le *“Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”*, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 *“Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica”*, in particolare all'art. 3 *“Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento”* e all'art. 5 *“Educazione alla cittadinanza digitale”*.

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

Il personale docente

- a. Conoscono il Protocollo di intervento
- b. Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.
E' sempre opportuno **non agire mai individualmente**, ma insieme ai docenti del **Team/Consiglio di Classe**.
- c. Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- d. Tutti i docenti, nei consigli di classe/intersezione, pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dei valori di convivenza civile; favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe/di interclasse/di intersezione

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina il Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

**IL TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA
(scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)**

Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.

Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

Le famiglie

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

- a. Con la mediazione degli insegnanti, **sono informati sul Regolamento d'Istituto** (relativamente alla scuola secondaria di primo grado) **e sul Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo.**
- b. Conoscono le regole della navigazione on line e la **netiquette** in caso di DAD.
- c. **Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.**
- d. Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- e. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- f. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*.

5. PREVENZIONE

Nella sua azione didattica la scuola deve saper tradurre i saperi di apprendimento in saperi di cittadinanza affinché gli studenti possano acquisire consapevolezza, senso di responsabilità e possano sviluppare in loro i valori e i comportamenti prosociali che sono alla base della convivenza civile.

Per creare un ambiente scolastico accogliente e inclusivo, la scuola ha il compito di programmare attività educative idonee ed efficaci anche nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente in cui essa opera.

L'importanza di un'azione articolata, condivisa e inclusiva viene sottolineata in modo particolare nell'art.4 della Legge 71 del 2017

Pertanto, coerentemente con quanto previsto nel PTOF, il **Team antibullismo e per l'emergenza** proporrà interventi educativi - detti di *prevenzione primaria* - finalizzati a prevenire situazioni di disagio e rivolti gradualmente a tutti gli alunni dell'Istituto. Per un'azione coerente ed efficace a livello di Istituto, le proposte saranno condivise con i referenti degli altri ambiti educativi (Inclusione, Salute, Educazione civica, Spazio Ascolto, ecc.).

Le attività saranno di tipo informativo e formativo e, oltre a coinvolgere in primis gli studenti e il personale scolastico, saranno rivolte anche alle famiglie. Inoltre, in un'ottica di azione educativa extrascolastica ad ampio raggio, si cercherà di promuovere momenti formativi anche in collaborazione con gli enti educativi e aggregativi presenti nel territorio.

TIPI DI PREVENZIONE

Secondo le ultime *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo (2021)*, la prevenzione si può articolare in tre livelli⁴:

1. Prevenzione primaria, con interventi UNIVERSALI (codice verde) per prevenire il sintomo:

- interventi rivolti a tutte le classi con finalità educativa (tutte le attività relative allo stare bene a scuola, al clima classe, attività di gruppo, cooperative learning, ed. civica ...);
- interventi informativo-educativi rivolti alle famiglie;
- interventi in collaborazione con gli enti educativi e aggregativi del territorio.

2. Prevenzione secondaria, con interventi SELETTIVI (codice giallo) per intervenire sulle situazioni a rischio:

- interventi mirati rivolti a singole classi o a sottogruppi di alunni a rischio disagio;
- valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare)
- interventi in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolgano i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza, di ascolto e per intercettare precocemente le difficoltà.

3. Prevenzione terziaria, con interventi INDICATI (codice rosso) per intervenire sui casi acuti e conclamati di bullismo/cyberbullismo:

- intervento con Team di supporto, esperti e servizi.

⁴ I tre livelli di prevenzione corrispondono a quanto previsto dal presente documento all'unità 6. Protocollo di intervento, fase 3: Gestione del caso (pag.18 ss.).

6. PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Fase 1 PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Referenti di plesso del Team Antibullismo e per l’Emergenza

Prima Segnalazione:

la segnalazione del presunto caso di bullismo/cyberbullismo avviene tramite la compilazione della

- **SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE (Allegato 1.)**
(modulo cartaceo/digitale)

Scuola dell’Infanzia e Primaria:

- la Scheda è reperibile in formato cartaceo presso la sala insegnanti;
- le Referenti di plesso compilano il modulo in base alla segnalazione ricevuta;
- viene data tempestiva informazione della segnalazione alla Referente di Istituto e al Dirigente scolastico;
- la scheda di segnalazione viene fatta recapitare alla Referente d’Istituto;
- la Scheda può essere compilata anche in formato digitale, reperibile dal sito dell’Istituto (vedi banner **“Bullismo e cyberbullismo”**), e inviata direttamente all’indirizzo mail della Referente e del Dirigente;
- eventuali segnalazioni possono essere fatte anche dai genitori, utilizzando il modulo in formato digitale reperibile dal sito dell’Istituto (vedi banner **“Bullismo e cyberbullismo”**);
- la Scheda compilata va inviata direttamente all’indirizzo e-mail della Referente, oppure consegnata ad un insegnante in busta chiusa che la farà recapitare ad uno dei responsabili (Referente del Team antibullismo o di plesso, Referente d’Istituto, Dirigente).
- ogni Referente di plesso del Team avrà cura di custodire copia delle segnalazioni in un apposito raccoglitore riservato.

Scuola Secondaria di I grado :

- la Scheda è reperibile in formato cartaceo presso la postazione del collaboratore nei due piani della scuola;
- la Scheda deve essere compilata da un docente o dal collaboratore di riferimento, su indicazione di uno o più studenti;
- una volta compilato, il modulo deve essere consegnato in busta chiusa al collaboratore che successivamente ne informa la Referente e quindi il Dirigente;
- la Scheda può essere compilata anche in formato digitale, reperibile dal sito dell’Istituto (vedi banner **“Bullismo e cyberbullismo”**), e inviata direttamente all’indirizzo mail della Referente e del Dirigente;
- eventuali segnalazioni possono essere fatte anche dai genitori utilizzando il modulo in formato digitale reperibile dal sito dell’Istituto (vedi banner **“Bullismo e cyberbullismo”**) e inviato tramite mail alla Referente, o consegnato ad un insegnante in busta chiusa.

Le segnalazioni non devono essere anonime, altresì devono essere custodite con la massima riservatezza.

Fase 2
VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL CASO

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Referenti di plesso Team Antibullismo e per l’Emergenza, Coordinatore di classe/intersezione/sezione, Psicologa

2.1 Raccolta di informazioni

- Ricevuta la segnalazione, il Dirigente e la Referente danno una **prima valutazione** del caso (se si tratta di infrazione disciplinare o di situazione da bullismo/cyberbullismo).
- Insieme ai Coordinatori degli alunni coinvolti, **si concordano i tempi e le modalità dei colloqui** per raccogliere ulteriori informazioni e definire meglio le dinamiche del caso. È opportuno che i colloqui siano svolti entro le 48 ore dalla segnalazione.
- Si avviano i **colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo** avendo cura di verbalizzare per iscritto la ricostruzione dei fatti, i punti di vista e le diverse versioni degli interlocutori (per indicazioni sulla conduzione dei colloqui consultare l’**Allegato 2**⁵)
- Eventualmente, se la situazione lo necessita, si può **chiedere il supporto della psicologa** per la conduzione dei colloqui.
- **I verbali dei colloqui saranno prodotti in duplice copia:** una da tenere nel registro di classe, una da conservare in un archivio a cura della Referente.
- **Comunicazione alla famiglia della vittima:**
appena delineata la situazione, viene data comunicazione dell’accaduto alla famiglia della vittima rassicurandola sul fatto che la scuola sta predisponendo tutti gli interventi necessari per la gestione del caso, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intervento.

2.2 Valutazione del caso

- Una volta raccolte tutte informazioni, si procede alla valutazione della gravità del caso compilando la **SCHEMA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (Allegato 3)**⁶.
- **La valutazione sarà svolta dal Referente con il Coordinatore della classe;**
- **nei casi reiterati e più complessi, la valutazione sarà svolta dal**
Team Antibullismo e per l’Emergenza

La valutazione consentirà di definire la tipologia degli interventi da programmare.

Tempistica degli interventi

- la prima segnalazione deve essere assunta in carico entro 48 ore
- un primo colloquio con le parti coinvolte deve essere svolto appena possibile (entro 2 gg lavorativi)
- nell’arco della settimana successiva al primo colloquio, si fa una seconda convocazione per definire e/o comunicare il tipo di intervento.

⁵ Allegato 2: Indicazioni per i colloqui

⁶ Allegato 3: Scheda di valutazione approfondita

Fase 3 GESTIONE DEL CASO

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, Referente bullismo/cyberbullismo

Soggetti coinvolti: Team antibullismo e per l'emergenza, Coordinatore di classe, Psicologa

INDICAZIONI GENERALI:

- Sulla base delle informazioni acquisite dalla **SCHEMA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA**⁷, si delinea il livello di priorità dell'intervento:
 - **3.1 codice verde: livello meno grave**
 - **3.2 codice giallo: livello più grave**
 - **3.3 codice rosso: livello molto grave di emergenza**
- Dalla valutazione approfondita del caso, si passa alla programmazione degli interventi educativi con i diversi soggetti coinvolti.
- La tipologia e il numero degli interventi saranno valutati in relazione al livello di complessità e di gravità del singolo caso.
- Gli interventi sanzionatori devono essere assegnati in un'ottica costruttiva, di revisione e di presa di coscienza delle proprie azioni da parte dei ragazzi che spesso non sono pienamente consapevoli delle conseguenze.
- Per le misure correttive e le sanzioni da assegnare agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, si farà riferimento anche a quanto previsto negli **articoli 4, 5 e 6 del Regolamento di disciplina**.
- Negli interventi programmati gli insegnanti devono condividere tra loro i metodi educativi e lo stile di approccio.
- Le famiglie devono essere informate sugli interventi programmati e, possibilmente, coinvolte nel percorso educativo.

⁷ Allegato 3: Scheda di valutazione approfondita.

3.1 Codice verde:

LIVELLO MENO GRAVE DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE

Approccio educativo con la classe:

situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe (*Prevenzione primaria - interventi universali*)

- Trattandosi di un **codice verde**, la situazione deve essere affrontata con **interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo**.
- La situazione deve essere monitorata periodicamente nel corso del tempo.
- Il Team Antibullismo e per l'emergenza, nella figura di riferimento per il plesso, interagisce con gli insegnanti della classe per programmare gli interventi educativi da mettere in atto.

Domande guida indicative

- Che obiettivi ci si pone?
- Quali attività potrebbero essere svolte in classe?
- In che ordine le diverse azioni potrebbero essere messe in atto?
- Chi potrebbe condurre le attività in classe?
- Chi si potrebbe coinvolgere?
- Quali stimoli si potrebbero usare?
- Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es. supporto alla vittima)?

Materiali didattici: nel sito della scuola sono disponibili materiali e link utili per svolgere interventi didattici con la classe.

3.2 Codice giallo:

LIVELLO PIÙ GRAVE DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Intervento individuale:

interventi indicati e strutturati a scuola. Eventuale coinvolgimento della rete e dei servizi se non ci sono risultati (*Prevenzione secondaria - interventi selettivi*)

- Trattandosi di un **codice giallo**, la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare:
 - **in classe**
 - **con il bullo e/o la vittima (interventi individuali)**
 - **tramite il coinvolgimento della famiglia.**
- Il Team Antibullismo e per l'emergenza, nella figura di riferimento per il plesso, interagisce con gli insegnanti della classe per programmare gli interventi educativi da mettere in atto.
- La situazione deve essere monitorata periodicamente nel corso del tempo.

Domande guida indicative

Con la classe

- Che obiettivi ci si pone?
- Quali attività potrebbero essere svolte in classe?
- Quali difficoltà potreste incontrare? Quale potrebbe essere la più difficile da realizzare?
- Chi potrebbe condurre le attività in classe?
- Chi si potrebbe coinvolgere?
- Quali stimoli si potrebbero usare?

Con il bullo

- Quale tipo di colloquio⁸ impostare con chi opera prepotenze (colloquio di responsabilizzazione, colloquio riparativo)?
- Quali approcci disciplinari?
- Con chi predisporre interventi psico-educativi (es. sportello Spazio-Ascolto)?
- In che ordine le diverse azioni potrebbero essere messe in atto?

Con la vittima:

- Chi potrebbe condurre il colloquio⁹ individuale?
- Che obiettivi ci si pone?

Con la famiglia¹⁰:

Colloquio informativo e inclusivo per coinvolgere la famiglia (della vittima e/o del bullo) nel percorso di gestione del caso.

- Chi potrebbe condurre i colloqui con le famiglie?
- Che obiettivi ci si pone?
- Chi si potrebbe coinvolgere?
- Quando svolgere i colloqui?

Materiali didattici: nel sito della scuola sono disponibili materiali e link utili per svolgere interventi didattici con la classe.

⁸ Allegato 2: Indicazioni per i colloqui.

⁹ idem.

¹⁰ Si veda punto 3.4: Coinvolgimento della famiglia.

3.3 Codice rosso: LIVELLO MOLTO GRAVE DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Interventi di emergenza con supporto della rete e dei servizi

(Prevenzione terziaria - interventi indicati)

- Trattandosi di un codice rosso (livello molto grave di emergenza di bullismo e di vittimizzazione), dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:
 - Approccio educativo con l'intera classe svolto dall'insegnante;
 - Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal Team per l'emergenza;
 - Supporto intensivo per la vittima;
 - Intervento dello psicologo sui bulli;
 - **Supporto intensivo a lungo termine e di rete**¹¹: accesso ai servizi del territorio, per esempio Usl o consultori di riferimento, attraverso il Dirigente Scolastico, Team e famiglia¹²
 - Recupero di relazioni positive (**Gestione della relazione**)
- **Gestione della relazione**
Valutare, eventualmente con l'aiuto dello psicologo, quali metodi utilizzare per ristabilire relazioni positive tra le parti:
 - azione di mediazione con un adulto
 - supporto di gruppo (far leva su coloro che supportano la vittima per ricucire le relazioni)
 - approccio riparativo (articolato su tempi lunghi)
 - metodo dell'interesse condiviso
 - approcci disciplinari: agire sul dare ai ragazzi la consapevolezza che ad ogni azione ci sono delle conseguenze (sanzione data in base al Regolamento scolastico).
- Il Team antibullismo e per l'emergenza interagisce con gli insegnanti della classe per mettere in atto gli interventi educativi.
- La situazione deve essere monitorata periodicamente nel corso del tempo.

Domande guida indicative

- Che obiettivi ci si pone?
- Chi svolge gli interventi di supporto con la vittima?
- Quali attività potrebbero essere svolte in classe?
- Quali ti sembrano più indicate?
- Chi potrebbe condurre le attività in classe?
- Quali altre figure si potrebbero coinvolgere?
- Quali stimoli si potrebbero usare?
- In che ordine le diverse azioni potrebbero essere messe in atto?
- Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per alcuni interventi mirati (es. supporto alla vittima)?

Materiali didattici: nel sito della scuola sono disponibili materiali e link utili per svolgere interventi didattici con la classe.

¹¹ Si veda il punto 3.5: Supporto intensivo a lungo termine e di rete.

¹² idem.

3.4 Coinvolgimento della famiglia

Nella gestione del caso sarà opportuno:

- contattare la famiglia della vittima per informarla e per capire se è a conoscenza di qualcosa;
- dopo aver svolto i colloqui con il/i bullo/i, valutare i tempi e le modalità più adeguate per informare le rispettive famiglie e per capire se sono a conoscenza di qualcosa;
- nei colloqui essere rassicuranti (la Scuola sta gestendo il caso e si sta prendendo cura del figlio);
- prendere tempo per capire la posizione della/e famiglia/e;
- entro la settimana successiva al primo colloquio, fare una seconda convocazione per parlare del figlio e per informare sugli interventi educativi, e sulle eventuali sanzioni, da mettere in atto.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti, in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria; in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017.

3.5 Supporto intensivo a lungo termine e di rete

Se la situazione del caso è molto grave e reiterata nel tempo, il Dirigente, la Referente e il Team antibullismo e per l'emergenza, informata la famiglia, valutano quali servizi contattare:

- Assistente sociale
- ULSS o Consultori di riferimento
- Polizia postale
- Procura

NB: ogni segnalazione deve essere protocollata.

Fase 4 MONITORAGGIO


Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico, Referente bullismo/cyberbullismo

Soggetti coinvolti: Team antibullismo e per l'emergenza, Coordinatore di classe/interclasse, Psicologa

Nella gestione del caso, qualunque sia la gravità rilevata, sarà opportuno che i soggetti coinvolti stabiliscano dei momenti per monitorare la situazione al fine di:

- relazionare periodicamente sull'evoluzione degli interventi educativi e sanzionatori avviati
- osservare l'efficacia degli interventi
- osservare l'evoluzione delle dinamiche relazionali
- rivalutare eventualmente tipologia e modalità di nuovi interventi
- definire la periodicità degli interventi all'interno del ciclo scolastico.

ORGANIGRAMMA DELLE FASI DI INTERVENTO



7. MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Nella gestione del caso, i soggetti responsabili individuano e concordano le eventuali misure correttive e le sanzioni da assegnare, facendo riferimento anche a quanto previsto dagli **articoli 4, 5 e 6 del Regolamento di disciplina** per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

Per agevolare la consultazione, si riporta di seguito il testo integrale degli articoli sopraccitati:

Art. 4 - MANCANZE DISCIPLINARI

Si configurano come mancanze disciplinari, da parte degli studenti, i comportamenti che risultano trasgressivi dei loro doveri.

Esse si possono raggruppare in:

a. Mancanze lievi:

1. presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificato motivo;
2. distrarsi e/o disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione le attività scolastiche;
3. presentarsi alle lezioni sprovvisti di materiale scolastico;
4. portare a scuola o fare uso di oggetti non pertinenti all'attività didattica senza l'autorizzazione dell'insegnante;
5. non svolgere i compiti assegnati in classe e/o per casa;
6. avvalersi del lavoro svolto dai compagni presentandolo come proprio;
7. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni;
8. indossare un abbigliamento non consono alla vita della scuola;
9. non far firmare le comunicazioni scuola-famiglia.

b. Mancanze gravi:

10. rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio, il materiale altrui o della scuola per dolo o negligenza; lanciare oggetti dalle finestre;
11. sporcare e/o danneggiare intenzionalmente i locali;
12. **utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche, i pc e la rete internet;**
13. **portare a scuola il cellulare o altri dispositivi elettronici senza autorizzazione e/o tenerli accesi durante le attività scolastiche e durante il tragitto con lo scuolabus;**
14. usare linguaggi e gesti scurrili o volgari;
15. falsificare la firma dei genitori, le comunicazioni scuola-famiglia, la valutazione degli insegnanti trascritta sul diario scolastico;
16. **non dissociarsi da condotte gravi/gravissime, specie se prevedibili e/o evitabili, poste in essere dai compagni;**
17. portare all'interno delle strutture scolastiche oggetti pericolosi o sconvenienti senza l'autorizzazione dell'insegnante;
18. fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dalle norme vigenti;
19. **reiterare un comportamento scorretto.**

c. **Mancanze gravissime:**

20. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
21. compiere atti di vandalismo su cose, anche durante le gite scolastiche e negli scuolabus;
22. **compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità propria o altrui;**
23. **compiere atti (con parole, azioni, minacce, intimidazioni) che violano la dignità, il rispetto della persona e del suo ruolo;**
24. **insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;**
25. **raccogliere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione e senza l'autorizzazione dell'insegnante;**
26. **diffondere tali materiali attraverso la Rete;**
27. fare uso/spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti.

Art. 5 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. **Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa: tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.**
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
4. La reiterazione delle mancanze disciplinari e le mancanze gravi influiscono sul voto del comportamento.
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio di gradualità.
7. Le sanzioni disciplinari potranno essere sostituite e/o accompagnate da provvedimenti educativi (attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica - Art.4, c.5 del DPR n.249/1998) volti alla riparazione del danno, alla riflessione e al ravvedimento, al fine di stimolare nello studente l'acquisizione del senso del limite, della responsabilità e della condivisione delle regole della convivenza civile e sociale (DPR n.235 del 21 novembre 2007).
8. **Le sanzioni disciplinari tengono conto dell'età e della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.**

Nel caso di:

- a. alunni certificati (Legge 104/92 o ADHD) il provvedimento viene concordato con il GLHO (Gruppo di lavoro operativo per il sostegno) e/o con l'equipe di riferimento;
 - b. atti di bullismo e/o cyberbullismo verranno applicate le procedure previste dal *Protocollo di Intervento dell'Istituto*¹³.**
9. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili: pulire dove sporcato, riordinare dove messo a soqqadro, riparare se possibile il danno arrecato o rifonderlo. Pertanto, l'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati, secondo la normativa vigente.
 10. La scuola interverrà con sanzioni disciplinari anche a fronte di condotte trasgressive che si siano verificate negli scuolabus o abbiano come soggetto passivo la comunità scolastica stessa o beni della scuola.
 11. Nei periodi di allontanamento, non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
 12. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
 13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
 15. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione: in caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
 16. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
 17. Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

¹³ Protocollo per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

Art. 6 - VIOLAZIONI E SANZIONI

Tipologia di sanzioni e organi competenti ad irrogarle

Sanzione		Organo competente all'irrogazione
A	Richiamo verbale Lieve	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
B	Richiamo verbale. Grave	Dirigente Scolastico
C	Richiamo scritto sul diario scolastico (da riportare sul registro di classe). Lieve	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
D	Convocazione dei genitori tramite diario scolastico. Lieve	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
E	Comunicazione scritta ai genitori mediante lettera. Grave	Dirigente Scolastico
F	Convocazione dei genitori mediante lettera/fonogramma. Grave	Dirigente Scolastico
G	Ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al termine delle lezioni. Lieve	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
H	In caso di gravità o recidiva, ritiro momentaneo del materiale non idoneo allo svolgimento dell'attività didattica con riconsegna dello stesso al genitore, appositamente convocato, per telefono o per iscritto. Lieve - Grave	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare o Dirigente Scolastico
I	Risarcimento o riparazione del danno. Grave	Dirigente Scolastico
L	Obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico Lieve	Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
M	In caso di gravi offese, obbligo di presentare le scuse ai compagni e al personale scolastico. Grave	Dirigente Scolastico

N	Sospensione da un'attività didattica integrativa/ricreativa o di approfondimento (es: torneo sportivo, visita guidata o viaggio di istruzione, festa/manifestazione), con obbligo per lo studente di frequentare le lezioni. L'alunno sarà impegnato in attività didattiche e formative e inserito in altra classe. Grave	Consiglio di classe (nella sua componente collegiale, comprensiva dei Rappresentanti dei genitori) su proposta del Docente che ha ravvisato la mancanza disciplinare
O	Sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, per un massimo di 5 giorni . Grave	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei Rappresentanti dei genitori
P	In caso di gravità o reiterazione, sospensione dalle lezioni, senza o con obbligo di frequenza, anche ad orario ridotto, fino ad un massimo di 15 giorni . Grave	Consiglio di classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori
Q	Sospensione dalle lezioni con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni . Gravissima	Consiglio di Istituto

1. Mancanze lievi

Le mancanze lievi vengono sanzionate dal **Docente** che le ha rilevate, applicando una delle sanzioni previste ai punti **A - C - D - G - H - L**.

Con l'esclusione per il richiamo verbale, il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Mancanze gravi

Le mancanze gravi vengono sanzionate da parte del **Dirigente Scolastico** (sanzioni di tipo **B - E - F - H - I - M**) o del **Consiglio di Classe completo** (sanzioni di tipo **N - O - P**), a seconda della gravità e della durata nel tempo delle mancanze.

Le **mancanze** di cui ai numeri **13 e 17** comportano anche la consegna dei materiali all'Ufficio del Dirigente che li conserverà fino al ritiro da parte di uno dei genitori dello studente.

La **violazione** di cui al numero **18** prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Il provvedimento della **sospensione** (sanzioni di tipo **N - O - P**) viene assunto dal **Consiglio di Classe** con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Mancanze gravissime

La sanzione della **sospensione superiore ai 15 giorni** è prevista solo nel caso grave in cui si ravvisi pericolo per l'incolumità dello studente e delle persone coinvolte (Nota 31/07/2008 al DPR n.235 del 21/11/2007). Se la sospensione è superiore ai 15 giorni, i provvedimenti vengono assunti dal **Consiglio d'Istituto**. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le **violazioni che costituiscono reato** in base all'ordinamento penale saranno oggetto di **denuncia o querela all'autorità giudiziaria** da parte del **Dirigente Scolastico** in base al diritto vigente (Art. 361 del Codice Penale).